



STATUTO FONDAZIONE CEPIM – IMPRESA SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una fondazione di partecipazione denominata “Fondazione CEPIM – Impresa Sociale”.
La Fondazione ha sede in Genova.

La Fondazione è regolata dal presente statuto. Esso risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione e dell’Impresa Sociale come prevista dal Dlgs 112/2017.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La locuzione “Impresa Sociale” sarà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Delegazioni e uffici, privi di autonomia, potranno essere costituiti sia in Italia sia all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 2 – ATTIVITA’

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, conformemente a quanto stabilito anche nell’ambito della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività soprattutto nei settori dell’assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La fondazione opererà quindi a favore di persone con disabilità, rivolgendo particolare attenzione alla disabilità intellettiva ad eziologia genetica quale la sindrome di Down o ad altra eziologia di natura genetica, siano essi bambini, adulti o anziani e alle loro famiglie, mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, anche con soluzioni innovative o sperimentali:

- a) offrire assistenza sanitaria e assistenza sociale e socio-sanitaria a in proprio e/o in convenzione/ accreditamento con enti pubblici e privati;
- b) nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria, promuovere e organizzare iniziative orientate all’integrazione nella società delle persone con disabilità, in special modo con disabilità intellettiva ad eziologia genetica;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; sostenere, promuovere e organizzare programmi di particolare interesse sociale direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che li svolgono direttamente, come previsto dal D.P.R. n. 135 del 20/03/2003.
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale rivolte a persone affette da disabilità, in special modo con disabilità intellettiva ad eziologia genetica, e alle loro famiglie;
- i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; cooperare con tutte le istituzioni formative e sanitarie pubbliche e private per migliorare le competenze della persona disabile nell'ambito sociale, residenziale e lavorativo e la tutela della totale integrazione in ambito scolastico;
- k) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- l) cooperazione allo sviluppo
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone affette da disabilità, in special modo con disabilità intellettiva ad eziologia genetica; promuovere e sostenere progetti di inserimento e integrazione lavorativi anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, imprese pubbliche e private;
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; favorire, negli ambiti dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, favorire, promuovere e sostenere progetti di residenzialità e autonomia residenziale anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni, imprese pubbliche o private volti allo sviluppo di competenze necessarie per affrontare una vita il più possibile indipendente ed autonoma, anche in ottica "dopo di noi", mantenendo condizioni di indipendenza ed autonomia il più a lungo possibile in contesti non istituzionali, individuando e sostenendo soluzioni abitative tutelate in grado differente in ordine ai bisogni delle persone disabili;
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- q) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 3 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o usufrutto, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
3. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività operative, nonché di studi specifici e consulenze;
4. partecipare ad associazioni, imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
5. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
6. nell'ambito della ricerca scientifica, erogare borse di studio;
7. svolgere attività di formazione, corsi e seminari allo scopo di preparare personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno della fondazione per il perseguimento delle proprie finalità;
8. promuovere ed organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi, per il perseguimento di fini istituzionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle previste all'art. 2 ed al presente art. 3.

La Fondazione si dota di regolamenti aziendali per prevedere e regolamentare le adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività dell'impresa nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 4 – VIGILANZA

Le Autorità Competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi di legge.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto da quanto segue:

1. fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità destinate al perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore e dai Partecipanti Istituzionali;
2. elargizioni disposte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
3. somme derivanti dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
4. contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

ART. 6 – FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da quanto segue:

1. rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto al punto 3 del precedente articolo;
2. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3. contributi annuali o pluriennali versati dagli Aderenti a sensi del successivo articolo 9;
4. eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
5. contributi, in qualunque forma concessi, dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali;
6. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 7 – ESERCIZIO FINANZIARIO

E' fatto obbligo di redigere il bilancio.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Nella redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

La Fondazione provvede, inoltre, alla redazione del bilancio sociale sulla base delle linee guida contenute nelle disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di novembre il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio seguente il bilancio consuntivo di quello decorso.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 – DONAZIONI E LASCITI

Il Consiglio di Amministrazione non può accettare donazioni e lasciti qualora le condizioni o gli oneri imposti comportino vincoli il cui adempimento possa compromettere l'equilibrio della gestione della Fondazione.

ART. 9 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- il Fondatore Promotore (Associazione CEPIM);
- gli Aderenti;
- i Partecipanti Istituzionali.

E' Fondatore Promotore l'Associazione "CEPIM – Centro italiano Down ONLUS", con sede in Genova.

Sono Aderenti i familiari, gli amministratori di sostegno o i tutori di persone con disabilità intellettiva geneticamente determinata utenti dei servizi erogati dalla Associazione CEPIM e successivamente dalla Fondazione CEPIM che aderiscano alla Fondazione e versino un contributo in denaro, annuale o pluriennale, destinato al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Fondatore Promotore in occasione dell'Atto Costitutivo e successivamente annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Aderenti sono ammessi, su loro domanda, con Provvedimento del Presidente da ratificarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo cui si riferisce il contributo versato.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi dal Consiglio d'Amministrazione con delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Possono essere nominati partecipanti Istituzionali anche le persone di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Aderenti e partecipanti Istituzionali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi assunti verso la Fondazione tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- in adempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; - ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'Aderente o Partecipante Istituzionale escluso può proporre ricorso all'Assemblea in seconda istanza.

Gli Aderenti ed i Partecipanti Istituzionali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'anno in corso.

ART. 10 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli Organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea degli Aderenti e dei Partecipanti Istituzionali
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Tecnico;
- l'Organo di Controllo.

Tutti i componenti degli organi della Fondazione prestano la loro opera a titolo gratuito. Ad essi compete solo il rimborso delle spese documentate sostenute per i doveri di ufficio ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI E DEI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Gli Aderenti ed i Partecipanti Istituzionali costituiscono l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con lettera raccomandata, via e-mail o a mezzo fax o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione e deve essere pubblicata presso la sede legale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un Consigliere) ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli aderenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Ciascun Aderente e ciascun Partecipante Istituzionale ha diritto ad un voto. Ciascun Aderente e ciascun Partecipante Istituzionale può delegare, quale proprio rappresentante, un altro componente dell'Assemblea; ogni componente della Assemblea può essere portatore al massimo di due deleghe.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo non possono essere portatori di deleghe.

Tutte le votazioni avvengono con voto palese, salvo quelle concernenti le persone o l'elezione degli Organi statutari, che devono svolgersi a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, salvo quelle concernenti modifiche statutarie della Fondazione per cui la maggioranza richiesta è quella del successivo art. 21. Le Elezioni degli organi sociali si terranno in turno unico e risulteranno eletti gli Aderenti o i rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali che avranno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal numero dei voti conseguiti; ogni Aderente o Partecipante Istituzionale avrà diritto di esprimere tante preferenze quanti sono i componenti eleggibili del Consiglio di amministrazione.

ART. 12 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea in seduta ordinaria spetta:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo nei termini di cui al precedente articolo 7;
- b) approvare obiettivi e programmi della fondazione, proposti dal Consiglio di Amministrazione e verificare i risultati complessivi della gestione;
- c) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza da eleggersi tra gli aderenti e i rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali;
- d) nominare i Sindaci o il Collegio Sindacale
- e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o in altro luogo purché nell'ambito della Regione Liguria, almeno una volta all'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e di quello consuntivo dell'anno precedente ed ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli Aderenti o dal revisore legale.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, delibera sulle modifiche statutarie, ove compatibili con la natura della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio della Fondazione in caso di sua estinzione, secondo quanto disposto ai successivi articoli 21 e 22.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un numero variabile, sempre dispari, di membri fino ad un massimo di sette.

Il Consiglio è composto da:

- 1 membro nominato dal Fondatore promotore
- un numero variabile di membri da un minimo di 4 ad un massimo di 6 eletti tra gli Aderenti e tra i rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali dall'Assemblea degli Aderenti e dei Partecipanti Istituzionali previa determinazione del numero.

Il Consiglio può cooptare fino ad un massimo di quattro membri scegliendoli tra i rappresentanti dei Partecipanti Istituzionali. In tal caso il numero massimo dei componenti del Consiglio di amministrazione, che dovrà essere sempre dispari, potrà essere aumentato fino ad un massimo di undici membri.

Il Consiglio dura in carica tre anni e cessa con l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina; tutti i Consiglieri sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri elettivi subentreranno i primi dei non eletti dalla stessa Assemblea, in mancanza dei quali il Consiglio può procedere per cooptazione. Qualora, invece, venisse a mancare il Consigliere nominato dal fondatore Promotore, questi provvederà alla sostituzione. Il Consiglio di Amministrazione uscente continua a svolgere le proprie funzioni per la gestione ordinaria, fino alla nomina del nuovo Consiglio, che nella prima seduta utile procederà alla ratifica degli atti assunti dal consiglio precedente.

Qualora per qualsiasi ragione, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

ART. 14 – CARICHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che è anche il Presidente della Fondazione; elegge altresì un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario per la redazione dei verbali delle riunioni.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito della Regione Liguria, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti. La convocazione deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione con lettera raccomandata, via e-mail o a mezzo fax o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere presente più anziano per età, e delibera con il voto della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio-video conferenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali sono stesi dal Segretario Generale, che li sottoscrive unitamente al Presidente.

ART. 16 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione nel rispetto degli scopi della fondazione così come elencati nell'art. 2 del presente statuto, in particolare, redige il Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio;
- può emettere regolamenti per l'attività della Fondazione;
- costituisce, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Scientifico ed ha la facoltà di costituire ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, nominandone i Componenti e stabilendone i compiti;
- può delegare parte dei propri poteri al Presidente e ad uno o più Consiglieri. Anche i componenti del Comitato Tecnico di cui al successivo art.19 e del Comitato Scientifico prestano la loro opera a titolo gratuito. Ad essi compete solo il rimborso delle spese documentate sostenute per i doveri di ufficio ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 – RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio compete al Vice Presidente.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

ART. 18 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione ed elegge al proprio interno il presidente.

Il Comitato Scientifico esprime pareri a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario.

ART. 19 – COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto dai membri dello Staff di Direzione dei Servizi e rappresenta un organo consultivo cui il Consiglio di Amministrazione si rivolge per un parere su questioni di competenza tecnica, riabilitativa e sanitaria.

Il parere del Comitato tecnico ha carattere obbligatorio ma non vincolante.

Il Comitato Tecnico ha inoltre il compito di sottoporre all'attenzione del Consiglio proposte, progetti ed iniziative orientate al miglioramento delle competenze delle persone disabili, alla facilitazione della loro integrazione nella scuola, nel lavoro e, più in generale, nella società così come indicato negli scopi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a consultare il Comitato tecnico su aspetti tecnici, riabilitativi, sanitari. Ogni qualvolta le proposte del Comitato tecnico vengano discusse dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere data una risposta formale di assenso o di rifiuto motivato al comitato stesso.

Qualora sussistano aspetti da chiarire, il Consiglio di Amministrazione dovrà invitare ad una successiva seduta una rappresentanza del Comitato tecnico.

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita al superamento dei limiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. n. 112/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 10, 5 comma del D. Lgs. n. 112/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 22 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto, compatibili con la natura della Fondazione, saranno deliberate dall'Assemblea degli aderenti con le maggioranze di cui all'art. 21, 2^a comma, c.c. e cioè con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e la maggioranza dei presenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Autorità tutoria.

ART. 23 – ESTINZIONE

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità previste dal presente statuto e dalle norme di legge.

Una volta garantiti gli impegni assunti a favore degli assistiti, il patrimonio residuo sarà devoluto all'associazione CEPIM o ad altre Organizzazioni che perseguono analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, su indicazione dell'Assemblea, salvo diverso obbligo di legge in materia vigente al momento dello scioglimento.

ART. 24 – NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al primo esercizio successivo alla loro nomina.

ART. 25 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.